



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda

**Decreto Dirigenziale n. 853355, del 1° marzo 2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 54 del 7-3-2011**

**Selezione dei mercati all'ingrosso in titoli di Stato ammissibili per la
valutazione degli Specialisti in titoli di Stato**

VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la “*Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, ed in particolare l'art. 3;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare:

- l'articolo 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;
- l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;
- l'articolo 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
- l'articolo 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

VISTI inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il D.M. del 22 dicembre 2009, n. 216, “*Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato*” ed in particolare l'articolo 23 che, ai commi 11, 13, e 12, disciplina, rispettivamente, l'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi

multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani in base al comma 10 del medesimo articolo, la procedura attraverso cui viene perfezionata tale iscrizione - da definirsi con Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico (cosiddetto "Decreto Mercati"), e l'eventuale cancellazione di tali soggetti dalla suddetta Lista;

VISTO inoltre il comma 14 del citato articolo 23 del D.M. del 22 dicembre 2009, n. 216, che individua nel Decreto Mercati lo strumento per fissare le modalità e la frequenza con cui, in base a criteri oggettivi, il Ministero seleziona dalla suddetta Lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani;

VISTO infine le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge del 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7, 10, 10-bis e 12;

RITENUTO opportuno specificare le modalità tecniche ad amministrative che verranno utilizzate per la verifica del possesso dei requisiti, stabiliti dall'articolo 23 comma 10 del citato D.M. del 22 dicembre 2009, n. 216, necessari ai fini dell'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani e della permanenza nella medesima Lista;

DECRETA

Articolo 1 Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a) "Ministro/Ministero": Ministro/Ministero dell'Economia delle Finanze;
- b) "Tesoro": il Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) "Direzione del Debito": Direzione Generale del Debito Pubblico presso il Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) "TUF": Testo unico della finanza, decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- e) "sedi di negoziazione": i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione di cui alla Direttiva 2004/39/CE (MiFID) aventi sede legale nell'Unione Europea;
- f) "market maker": il soggetto che si propone sulle sedi di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (art. 1 comma 5-quater del TUF);
- g) "Regolamento 216/2009": il D.M. del 22 dicembre 2009, n. 216, *Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato*;
- h) "Specialisti": gli Specialisti in titoli di Stato come definiti dall'art. 23, comma 1, del Regolamento 216/2009;
- i) "Elenco": l'elenco degli Specialisti;
- l) "Lista": la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti;
- m) "Decreto Dirigenziale Specialisti": il Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione su cui effettuare

la valutazione degli Specialisti in titoli di Stato, nonché la selezione e la valutazione degli Specialisti.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina i criteri con i quali il Ministero iscrive e cancella dalla Lista le sedi di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani e le modalità attraverso le quali periodicamente seleziona da questa Lista quelle su cui effettua l'attività di valutazione degli Specialisti in titoli di Stato.

Articolo 3 **Domanda per l'Iscrizione nella Lista**

1. Ai fini dell'iscrizione nella Lista, le società di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione devono presentare domanda alla Direzione del Debito, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo lo schema allegato al presente decreto (denominato "Domanda di iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani"), del quale costituisce parte integrante.
2. La domanda dovrà essere corredata della documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Lista, di cui all'articolo 23, comma 10, del Regolamento 216/2009 e secondo le specifiche di cui al seguente articolo 4.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Lista, comunica al soggetto l'esito degli accertamenti effettuati e, in caso positivo, l'avvenuta accettazione della domanda, che darà luogo all'iscrizione nella Lista.
4. Qualora, ai fini della conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Ministero ritenga necessario richiedere ulteriore documentazione, il termine di cui al comma precedente è sospeso a decorrere dalla data di invio della richiesta fino alla data di ricezione della nuova documentazione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 241/90.
5. In caso di rigetto della domanda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 241/90.
6. Con l'iscrizione nella Lista si assume la qualifica di sede di negoziazione ammissibile per essere selezionata tra quelle su cui verrà effettuata la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in base al successivo articolo 9.

Articolo 4 **Requisiti per l'iscrizione nella Lista**

1. L'iscrizione nella Lista è subordinata al possesso da parte dei soggetti che ne fanno richiesta dei requisiti previsti dall'articolo 23, comma 10, del Regolamento 216/2009. In particolare, per quanto attiene a detti requisiti, si fa presente che:

- a. con riferimento alla lettera b) del citato comma 10, ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non prevedano una quantità minima negoziabile, quest'ultima viene desunta in base alla dimensione media dei contratti conclusi in titoli di Stato italiani sulla sede di negoziazione medesima durante i 12 mesi precedenti la domanda di iscrizione nella Lista e dovrà comunque essere non inferiore a 0,5 milioni di euro;
 - b. con riferimento alla lettera d) del citato comma 10, il sistema di obblighi deve prevedere che ogni *market maker*, sul segmento delle contrattazioni a pronti, inserisca in via continuativa, per un numero congruo di ore e per ogni giornata di mercato aperto, quotazioni impegnative congiunte in denaro e lettera su un sottoinsieme di titoli di Stato che sia sufficientemente rappresentativo, sia in termini di tipologia che di scadenze, della totalità dei titoli di Stato negoziabili; inoltre a ogni *market maker* deve essere richiesto di contribuire con continuità agli scambi conclusi sia sul segmento a pronti che sul segmento a pronti contro termine; il soggetto che gestisce il mercato deve essere nelle condizioni di verificare in ogni momento il grado di adempimento di ogni *market maker* rispetto agli obblighi previsti, con la possibilità di perdita dello status di *market maker* in caso di inadempienza prolungata;
 - c. con riferimento alla lettera i) del citato comma 10, al momento della presentazione della domanda la totalità dei titoli di Stato italiani emessi sul mercato nazionale deve essere ammessa alla quotazione sulla sede di negoziazione da almeno un anno e devono essere ammessi operatori per un numero minimo non inferiore a 25, di cui almeno 12 *market maker*; inoltre agli operatori deve essere consentito di scambiare i titoli sia su un segmento a pronti che su uno a pronti contro termine: su quest'ultimo devono essere attive tutte le principali scadenze in uso sui mercati a pronti contro termine dell'area euro;
2. Al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione alla Lista il soggetto interessato comunica, inoltre, l'ammontare dei volumi scambiati in titoli di Stato italiani sulla sede di negoziazione da esso gestita nei 12 mesi precedenti. Il Ministero valuta la congruità e la significatività di tali volumi anche in relazione ai volumi scambiati in titoli di Stato italiani nelle sedi di negoziazione dell'Unione Europea.
 3. Ai fini dell'iscrizione alla Lista le società di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione devono consentire ai partecipanti al mercato la possibilità di effettuare scambi sui titoli di Stato italiani anche attraverso una controparte centrale.
 4. Per la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 23, comma 10, lettere a), c), e), f), g), h), m) del Regolamento 216/2009 e non ulteriormente specificati nel presente articolo, le società di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione forniscono al Ministero, in allegato alla domanda di iscrizione alla Lista, tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
 5. Alla domanda è allegato lo schema di convenzione di cui alla lettera l) comma 10 dell'art 23 del Regolamento 216/2009 che le società di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione dovranno sottoscrivere se, in quanto facenti parte della Lista, vengono selezionati per il monitoraggio dell'attività degli Specialisti ai sensi del comma 14 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009.

Articolo 5

Informazione sulle società di gestione dei mercati o dei soggetti che li gestiscono

1. Ai fini di una completa valutazione dell'attività degli Specialisti, le società di gestione delle sedi di negoziazione iscritte alla Lista o i soggetti che le gestiscono forniscono, su richiesta del

Ministero, tutte le informazioni riguardanti la struttura azionaria e il management delle stesse società nonché eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodo di permanenza nella Lista.

Articolo 6 **Permanenza e Cancellazione dalla Lista**

1. A partire dalla data di iscrizione nella Lista, le società di gestione delle sedi di negoziazione o i soggetti che le gestiscono sono tenuti ad inviare annualmente al Ministero comunicazione circa la permanenza di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, come da Regolamento 216/2009 e dal presente decreto.
2. Nel caso in cui una sede di negoziazione iscritta alla Lista perda uno o più dei requisiti previsti, anche al fine di garantire continuità al sistema di valutazione degli Specialisti, il Ministero può valutare se concedere un periodo di grazia affinché la società di gestione o il soggetto che la gestisce provvedano a ripristinare la situazione preesistente.
3. Ove si realizzino le condizioni di cui al comma 12 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009, il Ministero dà evidenza dell'avvenuta cancellazione dalla Lista sul sito del Debito Pubblico, su cui viene anche resa nota la data a partire dalla quale la sede di negoziazione rimossa dalla Lista potrà nuovamente sottoporre domanda d'iscrizione al Ministero.
4. Nel caso in cui, all'atto della cancellazione, la sede di negoziazione sia tra quelle su cui il Ministero valuta l'attività degli Specialisti, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale Specialisti in vigore.

Articolo 7 **Comitato di Mercato**

1. Il Comitato di Mercato svolge il ruolo di coordinamento tra autorità, sedi di negoziazione e Specialisti in materia di funzionamento del mercato dei titoli di Stato, obblighi di quotazione, sistema di valutazione degli Specialisti ed ogni altro tema correlato.
2. Sono componenti di diritto del Comitato di Mercato: a) un rappresentante per ogni sede di negoziazione facente parte della Lista; b) un rappresentante per ogni Specialista; c) un rappresentante del Ministero; d) un rappresentante della Banca d'Italia.
3. Il Comitato di Mercato non interferisce con l'autonomia dei soggetti in esso rappresentati ed ha una funzione puramente consultiva.
4. Alle riunioni del Comitato di Mercato, che devono tenersi almeno due volte all'anno, possono essere invitati altri soggetti purché ci sia il consenso di almeno i tre quarti dei componenti di diritto.
5. Al suo insediamento il Comitato di Mercato approva un regolamento operativo che ne disciplina il funzionamento.
6. La riunione di insediamento del Comitato di Mercato è convocata dal Ministero entro 3 mesi dalla pubblicazione della prima Lista di cui all'articolo 8 comma 1.

Articolo 8

Prima procedura pubblica per la selezione delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista

1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione possono partecipare alla prima selezione per la costituzione della Lista - secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto – inviando domanda di partecipazione all'indirizzo indicato nello schema di domanda di iscrizione alla Lista, allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il Ministero, in base all'art. 23, comma 13, del Regolamento 216/2009, comunicherà le successive procedure pubbliche per la selezione delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista con modalità analoghe.

Articolo 9

Selezione delle sedi di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli Specialisti

1. Il Ministero, tra quelle iscritte nella Lista, procede alla selezione delle sedi di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli Specialisti secondo le modalità e criteri fissati nel Decreto Dirigenziale Specialisti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Maria Cannata

**ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
N. 853355 DEL 1 MARZO 2011**

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'INVIO DATI DI QUOTAZIONE E SCAMBIO SUI TITOLI DI STATO**

tra

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Dipartimento del Tesoro – Direzione del Debito Pubblico)**

e

Società di Gestione/Soggetto che gestisce la sede di negoziazione inclusa nella Lista dei mercati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione degli Specialisti in titoli di Stato e selezionata a tal fine ai sensi del comma 14 art. 23 del Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 216/2009

Premesso che:

- la disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, attualmente definita nel Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n.216 del 2009 (d'ora in poi Regolamento 216/2009) prevede, all'art. 23, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi "MEF"), in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, seleziona gli Specialisti in titoli di Stato tra i *market maker* in titoli di Stato italiani operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione con sede nell'Unione Europea e li iscrive in un apposito Elenco degli Specialisti ("Elenco");
- l'iscrizione e la permanenza nell'*Elenco*, è subordinata al possesso di requisiti patrimoniali e di struttura organizzativa nonché allo svolgimento di una efficiente e continua attività sul mercato primario e sul quello secondario, sia a pronti sia a pronti contro termine, dei titoli di Stato italiani come da medesimo art. 23 comma 2 del Regolamento n. 216/2009;
- la verifica del possesso, oltre che della sussistenza nel tempo, dei requisiti per l'iscrizione nell'*Elenco* è affidata dalla normativa vigente al MEF;
- a tal fine risulta di particolare rilevanza che la società di gestione/soggetto che gestisce la sede di negoziazione ammissibile per la valutazione degli Specialisti, e selezionata a tal fine ai sensi del comma 14 articolo 23 del Regolamento 216/2009 (d'ora in poi la "Società"), fornisca al

MEF, per le finalità suesposte e su base periodica e/o su richiesta, dati e informazioni relative all'attività svolta da detti partecipanti al mercato;

- che il Regolamento 216/2009, al comma 10 lettera l) dell'art. 23, e il Decreto del dirigente Generale del Debito Pubblico n. 853355 del 1 marzo 2011, di cui il presente schema di convenzione è parte integrante, al comma 5 dell'art. 4, prevedono che il MEF e la Società stipolino una convenzione che regoli l'invio tempestivo e su base continuativa dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani qualora, in quanto facente parte della Lista, la Società venga selezionata per il monitoraggio dell'attività degli Specialisti ai sensi del comma 14 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009;

si conviene e stipula quanto segue

Art .1

La Società si impegna a trasmettere, a chiusura di ciascuna giornata di mercato, il flusso dei dati relativi allo svolgimento dell'attività di quotazione e scambio, secondo il formato, i tempi e le procedure di cui **all'allegato tecnico** alla presente convenzione.

Art. 2

Il MEF e la Società definiscono le modalità operative e le specifiche tecniche, la cui descrizione viene riportata nell'**allegato tecnico** di cui all'art. 1, relative al processo di trasmissione da parte della Società e ricezione da parte del MEF, dopo la chiusura di ciascuna giornata di mercato, dei dati relativi all'attività di quotazione e scambio svolta sia sul mercato a pronti che su quello pronti contro termine. In particolare, nell'allegato dovrà essere specificato il formato in cui i dati dovranno essere trasmessi per l'alimentazione dell'archivio dei dati storici gestito dal MEF.

Art. 3

L'allegato tecnico dovrà altresì prevedere:

1. i livelli di servizio garantiti (SLA) di cui all'art. 2;

2. l'impegno tra le parti a concordare preventivamente eventuali modifiche del formato e delle modalità tecniche di cui al processo di cui all'art. 2;
3. la definizione puntuale dei ruoli, responsabilità e oneri, delle parti in convenzione, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. la definizione puntuale dei ruoli e responsabilità nelle fasi di collasso parziale o totale del processo di cui all'art. 2, con esplicitazione dei sistemi di *recovery* e di ripristino di situazioni di normalità;
5. l'identificazione dei criteri e delle modalità per la gestione di flussi informativi tra le parti sullo stato di funzionamento del processo e per l'attivazione degli interventi di cui ai punti 3 e 4 precedenti.

Art. 4

Le inadempienze da parte della Società rispetto agli accordi convenzionali vengono distinte in base alla gravità e alla frequenza delle stesse.

Nel caso in cui l'inadempienza rappresenta una circostanza sporadica di gravità contenuta la Società è tenuta a presentare documentazione comprovante la causa del disservizio e le azioni intraprese per porvi rimedio in modo stabile e strutturale.

Nel caso in cui l'inadempienza avviene con continuità ed è contraddistinta da un carattere di gravità dal punto di vista del danno arrecato alle attività di monitoraggio e valutazione del MEF, il MEF, oltre a quanto previsto dal precedente comma, si riserva di valutare se esistano le condizioni per considerare venuti meno i requisiti di organizzazione e struttura previsti dalla normativa vigente (comma 10, art. 23 Regolamento 216/2009 e artt. 4 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011 di cui questo schema è parte integrante) che hanno consentito al MEF di selezionare la sede di negoziazione gestita dalla Società per la valutazione ed il monitoraggio degli Specialisti in titoli di Stato.

Art. 5

La presente convenzione è vincolante per entrambe le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società e dal Dirigente Generale del Debito Pubblico.

Art. 6

L'efficacia della presente convenzione è subordinata al mantenimento, da parte della sede di negoziazione, del requisito di sede selezionata per la valutazione degli Specialisti in titoli di Stato ai sensi del comma 14 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009.

Roma, li

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione del Debito Pubblico

per la Società

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

N. 853355 DEL 1 MARZO 2011

FAC-SIMILE della DOMANDA AI SENSI DELL'ART 3 COMMA 1 DEL DECRETO

(CARTA INTESTATA
CON TUTTI I CONTATTI
DELLA SEDE DI NEGOZIAZIONE)

Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione II
Ufficio II
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Domanda di iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 216 del 22 dicembre 2009, recante norme sulla individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato, e dell'articolo 3 del Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico ("Decreto Dirigenziale") n 853355 del 1 marzo 2011 la società gestore della sede di negoziazione, avente sede legale in Via, [Città], [Codice Postale], [Nazione]....., chiede l'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani.

A tal fine la società, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 e dell'articolo 4 del Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011, dichiara:

1. di essere in possesso del capitale minimo previsto di cinque milioni di euro, come risulta dall'allegata certificazione della società di revisione (Inserire Nome della Società di Revisione);

2. che la sede di negoziazione gestita si configura come un mercato all'ingrosso la cui quantità minima negoziabile in titoli di Stato italiani è pari a sulla base delle proprie regole di funzionamento;
[oppure nel caso in cui le regole del mercato non prevedano questa fattispecie]
che sulla sede di negoziazione gestita, negli ultimi 12 mesi, la dimensione media dei contratti conclusi è stata pari a..... e pertanto superiore a 0,5 milioni di euro (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
3. che, negli ultimi 12 mesi, l'ammontare dei volumi scambiati in titoli di Stato italiani sulla sede di negoziazione gestita è stato pari a(Allegare eventualmente documenti comprovanti);
4. di prevedere un sistema di obblighi per i *market maker* conformi al dettato dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011 (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
5. di essere nelle condizioni di verificare in ogni momento il grado di adempimento di ogni *market maker* rispetto agli obblighi previsti (di cui al punto 4.), con la possibilità di perdita dello status di *market maker* in caso di inadempienza prolungata;
6. di aver ammesso alla quotazione da almeno un anno, sulla sede di negoziazione gestita, la totalità dei titoli di Stato italiani emessi sul mercato nazionale (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
7. di aver ammesso ad operare, sulla sede di negoziazione gestita, un numero di operatori almeno pari a 25, di cui almeno 12 *market maker* (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
8. che, sulla sede di negoziazione gestita, agli operatori è consentito scambiare titoli di Stato italiani sia a pronti che a pronti contro termine;
9. di consentire agli operatori di effettuare scambi sui titoli di Stato italiani anche attraverso una controparte centrale (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
10. che le condizioni di accesso sulla sede di negoziazione gestita sono basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
11. di adottare regimi di trasparenza pre e post-negoziazione che siano conformi al dettato dell'articolo 23, comma 10, lettera e) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 216 del 22 dicembre 2009. (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
12. di rendere pubbliche le informazioni pre e post negoziazione in conformità al dettato dell'articolo 23, comma 10, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 216 del 22 dicembre 2009. (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
13. di avere adottato politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi, in conformità al dettato dell'articolo 23, comma 10, lettera g) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 (Allegare eventualmente documenti comprovanti);
14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali;
15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani;
16. di impegnarsi a fornire, su richiesta del Ministero, tutte le informazioni riguardanti la struttura azionaria e il management della stessa società nonché eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodo di permanenza della Lista;

17. di impegnarsi, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale selezione di cui all'articolo 4, comma 5 del Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011, a sottoscrivere con il Ministero la convenzione, secondo lo schema allegato, che regola l'invio tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani;
18. di impegnarsi a inviare documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 del Decreto Dirigenziale n. 853355 del 1 marzo 2011.

Data,.....

.....
(firma del legale rappresentante)

Per ogni informazione si prega di contattare:

Ufficio II

Direzione II

Dipartimento del Tesoro

Ministero Economia e Finanze

Via XX Settembre 97

00187 Roma

tel. +39-06-4761.3766/4149

fax. +39-06-4782.1732

e-mail: dt.direzione2.ufficio2@tesoro.it